



COMUNE DI SASSARI

REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO

Testo coordinato della deliberazione del Consiglio comunale
n. 38 del 22 maggio 2018
e della deliberazione modificativa:
n. 76 del 22 dicembre 2020

INDICE

Articolo 1	Presupposto dell'imposta	Pag. 3
Articolo 2	Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari	Pag. 3
Articolo 3	Misura dell'imposta	Pag. 3
Articolo 4	Destinazione delle risorse	Pag. 3
Articolo 5	Esenzioni	Pag. 3
Articolo 6	Obblighi di comunicazione e versamenti	Pag. 4
Articolo 7	Controllo e accertamento dell'imposta	Pag. 4
Articolo 8	Sanzioni	Pag. 5
Articolo 9	Riscossione coattiva	Pag. 5
Articolo 10	Rimborsi	Pag. 5
Articolo 11	Contenzioso	Pag. 5
Articolo 12	Osservatorio permanente	Pag. 5
Articolo 13	Disposizioni transitorie e finali	Pag. 6

*Articolo 1**Presupposto dell'imposta*

1. Presupposto dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14.3.2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale", è il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extra-alberghiere definite dalla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 nonché le unità immobiliari non adibite ad abitazioni principali concesse in locazione con finalità turistiche, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera c) della legge n. 431/1998.

*Articolo 2**Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari*

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1, situate sul territorio comunale e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Sassari.
2. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

*Articolo 3**Misura dell'imposta*

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime strutture, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. L'imposta è stabilita dalla Giunta comunale con apposita deliberazione, e comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Nelle strutture di cui all'articolo 1, l'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.

*Articolo 4**Destinazione delle risorse*

1. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato esclusivamente a finanziare interventi in materia di turismo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 23/2011.

*Articolo 5**Esenzioni*

1. Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori di anni 12;
 - b) il figlio terzogenito e successivi di età inferiore agli anni 18 che alloggiano nelle strutture ricettive con la famiglia;
 - c) coloro che pernottano per garantire assistenza a persone ricoverate presso strutture sanitarie nel territorio comunale;

- d) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza;
 - e) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'articolo 1 oltre che il titolare/gestore della struttura e suoi familiari (coniuge e figli);
 - f) residenti nei comuni facenti parte della Rete Metropolitana di Sassari;
 - g) coloro che sono stati alloggiati nelle strutture ricettive dallo stesso Comune di Sassari per far fronte a situazioni di emergenza sociale;
2. Le esenzioni dovranno essere attestate e dimostrate dai gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 1 attraverso la presentazione di apposita documentazione.

Articolo 6

Obblighi di comunicazione e versamenti

1. I gestori delle strutture ricettive, quali soggetti responsabili degli obblighi tributari ai sensi del precedente articolo 2, hanno l'obbligo di informare il soggetto passivo dell'obbligo tributario, e dell'importo che deve essere versato al Comune per il suo assolvimento, anche ai fini dell'esercizio del diritto di rivalsa.
2. I gestori, quali soggetti responsabili degli obblighi tributari, comunicano al Comune di Sassari, entro 15 giorni dalla fine del trimestre precedente, il numero dei pernottamenti imponibili, i giorni di permanenza nonché il numero di quelli esenti e le relative motivazioni, l'imposta riscossa e gli estremi di pagamento.
3. L'imposta è corrisposta dai soggetti responsabili degli obblighi tributari, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, con bonifico sul conto corrente postale/bancario o con versamento diretto presso la tesoreria del Comune o altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale.
4. I soggetti responsabili degli obblighi tributari hanno l'obbligo della presentazione di una dichiarazione annuale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Articolo 7

Controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o a trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

*Articolo 8**Sanzioni*

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, per l'indebita fruizione di esenzioni/riduzioni e per le violazioni al presente regolamento da parte del soggetto passivo, si applicano le sanzioni amministrative tributarie previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per la violazione degli obblighi di cui al presente regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a 500, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*). Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

*Articolo 9**Riscossione coattiva*

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente a norma di legge.

*Articolo 10**Rimborsi*

1. Il soggetto passivo ed il gestore della struttura ricettiva, possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, da parte del gestore della struttura ricettiva, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della preventiva autorizzazione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

*Articolo 11**Contenzioso*

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia del provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.

*Articolo 12**Osservatorio permanente*

1. Ai fini di garantire la massima trasparenza sull'effettivo impiego delle somme rimosse dalle strutture ricettive è costituito un osservatorio permanente presso il settore competente in materia di turismo e marketing, composto dai rappresentanti

dell'Amministrazione comunale, opportunamente delegati dal Sindaco, e delle Associazioni di categoria del comparto ricettivo.

2. L'Osservatorio permanente è convocato dall'assessore competente e si riunisce di norma almeno tre volte all'anno per monitorare, programmare e concertare l'applicazione dell'imposta, l'utilizzo delle risorse e la valutazione di eventuali problematiche di carattere tecnico.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano dal 1° gennaio 2019.